

Pubblicato il 03/08/2022

N.05089 ~~2022~~ REG.PROV.CAU.  
N. 07758/2022 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza Bis)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 7758 del 2022, proposto da

Valeria Ambrosino, Angela Bamundo, Alessandro Bazzani, Chiara Boncristiani, Claudia Civitelli, Matteo Curro', Sandra Di Salvatore, Aurora Iacobellis, Marco Lasagna, Alessandra Latini, Claudia Liguori, Ilaria Lilloni, Pietro Pitera', Giulia Poiani, Sabrina Ramelli, Irene Ribolsi, Emanuele David Sallustio, Antonietta Tiscione, Valentina Valvason, Valentina Vivo, Fabio D'Amico, rappresentati e difesi dagli avvocati Antonio De Angelis e Daniele Proietti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***nei confronti***

Ulderico Ferrero, Marie Watle, Paola Bocchini, non costituiti in giudizio;

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'efficacia,*

1) del Decreto Dipartimentale n. 499 del 21.04.2020 recante il Bando del concorso ordinario per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di personale docente della scuola secondaria indetto dal Ministero dell'Istruzione, così come modificato e integrato dai Decreti Dipartimentali n. 649 del 03.06.2020 e n. 749 del 1.07.2020, nonché come da ultimo modificato/integrato dal Decreto Dipartimentale n. 23 del 5.01.2022 nell'ipotesi in cui quanto riportato dall'art. l'art. 3, comma 7 – “Durante lo svolgimento della prova i candidati non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, appunti, libri, dizionari, testi di legge, pubblicazioni, strumenti di calcolo, telefoni portatili e strumenti idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati, salvo diversa indicazione della commissione nazionale di esperti”- dovesse essere interpretato come lesivo della posizione degli odierni ricorrenti;

2) il provvedimento - non conosciuto – con cui il Ministero resistente, sulla scorta di quanto rappresentato dalla Commissione Nazionale di cui all'art. 7 del D.M. 326/2021, ha ritenuto di vietare ai candidati che concorrevano per i posti relativi alla classe di concorso A050 l'utilizzo di carta da scrivere e penna;

di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ivi compreso, per quanto possa occorrere: 3) i verbali - non conosciuti - relativi alla prova scritta tenutasi nelle regioni Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli di Venezia Giulia, Emilia Romagna, Lazio, Abruzzo e Campania, con riferimento alla classe di concorso A050, nella parte in cui recano la decisione di vietare ai candidati l'uso di carta e penna; 4) gli elenchi redatti dagli Uffici Scolastici Regionali di Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli di Venezia Giulia, Emilia Romagna, Lazio, Abruzzo e Campania recanti i nominativi dei candidati che, dopo aver svolto la prova scritta, sono stati ammessi a sostenere le successive prove di concorso – orale e pratica - nell'ambito della classe di concorso A050 nella parte in cui non riportano il nominativo degli odierni ricorrenti; 5) le graduatorie finali di concorso pubblicate, ad oggi, dagli Uffici Scolastici Regionali di Piemonte, Liguria ed Emilia

Romagna, recanti i nominativi dei candidati ritenuti idonei all'esito del concorso per cui è causa - classe di concorso A050 - nella parte in cui non riportano il nominativo degli odierni ricorrenti;

e per l'accertamento del diritto degli odierni ricorrenti ad essere risarciti in forma specifica mediante ripetizione della prova scritta di concorso (nell'ambito della regione e della classe di concorso - A050 - dai medesimi indicata in sede di domanda di partecipazione).

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 agosto 2022 la dott.ssa Paola Patatini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che, ad una sommaria delibazione propria della presente fase e in disparte l'esame dell'ammissibilità del ricorso collettivo da approfondire nella sede del merito, le contestazioni di parte ricorrente non appaiono assistite da adeguato fumus, tenuto in particolare conto della mancanza di adeguata prova in ordine alla loro idoneità a incidere sul risultato delle prove svolte dai ricorrenti, anche in relazione agli altri concorrenti che hanno svolto la prova nella medesima sede;

Ritenuto che occorra comunque, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 cpa, disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, "per pubblici proclami" sul sito web dell'amministrazione, con le seguenti modalità:

a).- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del Ministero resistente dal quale risulti:

1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro

generale del ricorso;

2.- il nome dei ricorrenti e l'indicazione dell'amministrazione intimata;

3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;

4.- l'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti le posizioni utili in ciascuna delle graduatorie impugate;

5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7. - il testo integrale del ricorso introduttivo;

b.- In ordine alle prescritte modalità, il Ministero ha l'obbligo di pubblicare sui propri siti istituzionali - previa consegna, da parte ricorrente - il testo integrale del ricorso e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che il Ministero:

c.- non rimuova dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita in base a quanto sopra;

d.- rilasci alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- assicuri che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso eventuali motivi aggiunti e la presente ordinanza.

Si dispone, infine, che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso e degli eventuali motivi aggiunti, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci) dal primo adempimento.

Considerato che, in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di potere fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in €100,00 (euro cento/00) per l'attività di pubblicazione sul sito;

Ritenuto di compensare le spese della presente fase di giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis)

- respinge l'istanza cautelare;

- dispone l'integrazione del contraddittorio nei sensi e termini di cui in motivazione.

Spese di fase compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 agosto 2022 con l'intervento dei magistrati:

Elena Stanizzi, Presidente

Paola Patatini, Consigliere, Estensore

Luca Biffaro, Referendario

**L'ESTENSORE**

**Paola Patatini**

**IL PRESIDENTE**

**Elena Stanizzi**

**IL SEGRETARIO**